

STATUTO

PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIALE JONIO 331

Numero REA: RM - 841713

Codice fiscale: 05127301009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - sede - durata - scopo	
	Articolo 1 – Denominazione e sede	
	È costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata “PARSEC	
	Cooperativa Sociale a responsabilità limitata” ai sensi dell’art. 1 sub. a) della legge	
	8 novembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa ha sede nel comune di Roma.	
	L'assemblea dei soci può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, ed altre dipendenze, sia in Italia che all'estero,	
	nei modi e termini di legge.	
	La Cooperativa, sussistendone i requisiti di legge, adotta la disciplina propria della	
	società a responsabilità limitata.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con	
	delibera dell’Assemblea Straordinaria.	
	Articolo 3 - Scopo	
	La Cooperativa si propone il fine di attuare in forma mutualistica e senza scopo di	
	lucro, ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonché ai sensi dell’art. 111-septies delle disp.	
	att. c.c. e dell’art. 1 della legge 8 novembre 1991 n.381, di fare ottenere ai soci,	
	tramite la gestione associata, continuità di lavoro e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono	
	instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o	
	1 / 21	

	autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, sono disciplinate da	
	un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Articolo 4 - Oggetto Sociale	
	La Cooperativa, intende essere socialmente utile e perseguire, ai sensi della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 e di altre leggi nazionali e regionali in materia di cooperative	
	sociali, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi in	
	favore di quanti – minori e giovani compresi i bambini nella prima infanzia, adulti,	
	anziani, handicappati fisici e psichici e invalidi, tossicodipendenti, donne,	
	immigrati, vittime di tratta, ecc. – per vari motivi, rischiano l'esclusione sociale,	
	cioè incontrano difficoltà e ostacoli al soddisfacimento di bisogni essenziali e/o	
	all'esercizio di diritti fondamentali.	
	La Cooperativa potrà a tal fine svolgere le seguenti attività:	
	a) interventi finalizzati alla promozione della persona umana con particolare	
	riferimento alle attività di formazione, all'inserimento professionale ed al recupero	
	sociale;	
	b) interventi sociali e sanitari finalizzati alla prevenzione, alla cura ed alla	
	riabilitazione delle persone, con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale;	
	c) lo svolgimento di ricerche ed analisi di tipo epidemiologico, statistico e	
	sociologico;	
	d) gli interventi di consulenza nelle strutture organizzate, sia pubbliche che private,	
	relativamente alle tematiche sopra descritte;	
	2 / 21	

4 di 22

	5) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.	
	La Cooperativa, al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale, non ai fini di collocamento e senza che ciò possa mai costituire attività prevalente, potrà compiere tutte le relative operazioni mobiliari ed immobiliari e ricevere o prestare fidejussioni da ed a favore di terzi.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Articolo 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci lavoratori tutti coloro che, persone fisiche aventi capacità di agire, si riconoscono negli scopi della cooperativa e risultano in possesso di una adeguata formazione professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci. I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività sociale sono disciplinati da apposito regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. Il Consiglio di Amministrazione, nel derogare a tale principio dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui	
	4 / 21	

6 di 22

7 di 22

8 di 22

9 di 22

10 di 22

11 di 22

12 di 22

13 di 22

14 di 22

15 di 22

16 di 22

	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri	
	poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano	
	al Vice presidente.	
	Articolo 19 - Il Collegio sindacale	
	Nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge o quando lo stabilisca l'Assemblea,	
	la gestione sociale sarà sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale, costituito	
	nelle forme di legge e con le modalità indicate dal c.c..	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 20 – Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'art.2480 del	
	c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 e dell'art. 111-octies	
	delle disp. att. del c.c..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono	
	stabilite tutte le modalità e le caratteristiche di tali strumenti finanziari.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e	
	seguenti del c.c. in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.	
	La Cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari anche ai soci	
	cooperatori: in tal caso detti strumenti non potranno essere remunerati in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al	
	16 / 21	

	successivo art. 22 lettera d).	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 21 - Patrimonio sociale e quote	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote,	
	ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle	
	leggi vigenti e dal presente Statuto, detenute dai soci cooperatori;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed eredi dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei	
	precedenti articoli;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;	
	h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte e	
	delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e non	
	possono essere distribuite fra i soci cooperatori durante la vita sociale, né all'atto del	
	17 / 21	

	suo scioglimento.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano	
	vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci cooperatori contraggono con la medesima.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere	
	effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	TITOLO VI	
	BILANCI	
	Articolo 22 - Bilancio, Utili, Perdite e Riserve	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al	
	netto di tutte le spese e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale	
	vigente per i lavoratori similari, destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella	
	misura del 3%;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale	
	18 / 21	

	generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,	
	calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti;	
	d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli	
	interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti,	
	ragguagliata al capitale effettivamente versato;	
	e) alle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	f) ad eventuale riserva straordinaria;	
	g) ai fini mutualistici.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettera b), che la	
	totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui	
	all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 23 - Scioglimento della società	
	La Società si scioglie oltre per i casi previsti dalla legge:	
	a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;	
	b) per la perdita del capitale sociale;	
	c) per deliberazione assembleare;	
	d) per la dichiarazione di fallimento o liquidazione.	
	La società può essere sciolta con provvedimento dell'autorità governativa.	
	In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale	
	versato ed i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge n.59 del 1992.	
	19 / 21	

21 di 22

22 di 22